



**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
*PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA*

Venezia, 9 ottobre 2014

**UBALDO PERFETTI**  
**VICEPRESIDENTE**

**Intervento al XXXII Congresso nazionale forense**

**Venezia 9-11 ottobre 2014**

La riforma dell'ordinamento professionale fa emergere con chiarezza la funzione sociale dell'Avvocato e la sua distanza dall'impresa. A tal proposito, è un segnale bene augurante per questo Congresso la sentenza della Corte costituzionale n. 228 dello scorso 6 ottobre, estensore Coraggio, con la quale è stato finalmente dichiarato incostituzionale l'art. 32 co. 1, n. 2 secondo periodo del DPR 29.9.1973 n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*), la cui interpretazione aveva portato la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione ad estendere anche ai professionisti la presunzione che i prelievi dal conto corrente non contabilizzati nelle scritture contabili costituissero ricavi "in nero"; ebbene la Corte giunge a considerare costituzionalmente illegittima questa presunzione per i soli professionisti e non anche per gli imprenditori proprio muovendo dalla rilevazione della diversità ontologica delle due figure. *"Anche se le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel*

*Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829*  
*[www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it)*

*diritto interno come nel diritto comunitario" - dice la Consulta - "esistono specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata"; "l'attività svolta dai lavoratori autonomi" conclude " si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo. Tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali".*

Questa sentenza e la relativa motivazione pongono allora una pietra tombale sul trito argomento della supposta sostanziale omogeneità di impresa e professione liberale col quale si voleva giustificare un presunto nuovo statuto dell'avvocato, più al passo con la contemporaneità, di cui la triste stagione delle riforme iniziate con il DL n. 138 dell'agosto 2011, proseguito con la legge di stabilità n. 183 del novembre 2011 e conclusosi col DL n. 1 del 2012 ha dato dimostrazione. Anche per questo la nuova legge professionale, del 31 dicembre dello stesso anno, va salutata con favore, se non altro per aver marcato la singolarità dello statuto della professione rispetto alle altre, compresa l'impresa, in considerazione, come recita l'art. 1, secondo comma, della *"specificità della funzione difensiva alla luce della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta"*; per questo - come dicevo - costituisce motivo di soddisfazione constatare come la visione del legislatore della riforma sia stata ora confermata al più alto livello, e cioè dal Giudice delle leggi.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su due temi in questo momento centrali per la nostra riflessione: le anime dell'Avvocatura e il contributo che essa intende offrire al Paese; si tratta, seppur da differenti prospettive, di altrettante sfide che ci chiamano ad una responsabilità cui non possiamo sottrarci.

A questo congresso è affidato, tra gli altri, un compito essenziale che interseca direttamente l'aspetto della *pluralità di anime* dell'Avvocatura, le quali rappresentano una ricchezza da preservare perché esprimono vivacità culturale e rigetto del pensiero unico massificante, richiamando al rispetto dei diversi punti di vista i quali a loro volta rifrangono la pluralità degli interessi. Ma questi ultimi vanno alla fine combinati in una sintesi unitaria ed è la sintesi, pur nella ricchezza delle diversità, che deve rappresentare il nostro obiettivo comune; l'art. 39 della nuova legge costituisce l'occasione, difatti, per dar vita all'organismo chiamato ad attuare i deliberati del Congresso, nel quale, auspicabilmente, dovrebbero trovare espressione e sintesi costruttiva ed equilibrata le voci di tutti i protagonisti dell'avvocatura: degli Ordini, delle Unioni, delle Associazioni.

L'auspicio è che Venezia possa passare alla nostra storia come l'incubatrice di una nuova visione che consenta all'Avvocatura di essere all'altezza dei compiti cui è chiamata anche nella nuova prospettiva disegnata dalla legge n. 247/2012 con al centro la responsabilità sociale dell'Avvocato, che le consenta di parlare ad una sola voce quando necessario e quindi, alla fine, a conquistare credibilità e rispetto.

Troppe volte l'Avvocatura, nelle sue componenti istituzionali e associative, si è consumata in logoranti conflitti interni. E' venuto, invece, il momento di spendere le nostre energie per occupare il ruolo e lo spazio che ci spetta nell'amministrazione della giustizia e nella società.

E' molto più fruttuoso spendere la nostra vitalità per fare qualcosa per il nostro Paese nel campo che ci è consono, e cioè la Giustizia: non abbiamo più alibi.

Dopo tanti errori, dopo tante pseudoriforme tutte tese a limitare l'accesso alla giustizia, ad aumentare il contributo unificato, ad introdurre filtri e barriere per i gradi successivi al primo, finalmente il Legislatore ci ha dato un segno di attenzione con il decreto-legge n. 132/2014.

Badate, non intendo dire che sia una normativa priva di aporie o incongruità: intendo dire che con tutti i suoi limiti e la sua perfettibilità, il decreto prospetta un approccio ideologico nuovo soprattutto là dove configura due strumenti che la nostra categoria aveva invocato da tempo. Le camere arbitrali, con la *translatio iudicii* dei processi pendenti, e la negoziazione assistita sono due istituti basati sull'avvocatura, sul contributo che gli avvocati possono offrire per la riduzione del contenzioso pendente.

Che si tratti di novità interessanti lo dimostra l'attenzione delle altre categorie: dottori commercialisti e consulenti del lavoro stanno premendo per ottenere l'allargamento anche a loro del coinvolgimento in queste attività. Saremmo dunque ciechi se sottovalutassimo queste novità.

Ove fallisse anche questo tentativo, in breve ci attribuiranno la responsabilità addosso; ci attendono al varco ed è significativa l'audizione parlamentare del rappresentante di Confindustria di fronte alla Commissione giustizia del Senato secondo cui la "*classe forense, chiamata ad una seria assunzione di responsabilità dopo anni di contrapposizioni, spesso polemiche e controproducenti*"! L'impegno deve essere di tutti, del Consiglio nazionale forense, degli Ordini, delle Unioni, delle Associazioni, migliorando il decreto legge, introducendo per esempio l'arbitro unico e incentivi fiscali, evitando la regressione in sede ordinaria, abbandonando l'ottica solo deflattiva che caratterizza il testo e così via, ma comunque impegnandoci a fondo, perché la *translatio iudicii* necessita di un cambiamento di mentalità degli avvocati che comprendano il significato del trasferimento in sede arbitrale delle controversie pendenti e che convincano i loro clienti, e di altrettanti colleghi avvocati disponibili ad assumere la funzione di arbitro, e, una volta assunta, che svolgano l'ufficio con competenza e professionalità.

Un ragionamento analogo può condursi per la negoziazione assistita: anche qui andrà condotta un'attività formativa adeguata.

Ecco il senso del mio appello, dell'appello a tutti voi e a noi stessi, che in questa sede mi sento di esprimere a nome del Consiglio nazionale forense.

Se questo spirito non mancherà, allora l'Avvocatura, saprà sostenere le sfide che l'attendono e rifiutare la posizione ancillare nella quale altre forze – l'economia, certe frange della magistratura, certa politica – vorrebbero confinarla, rioccupando piuttosto il ruolo che le è proprio nell'amministrazione della giustizia e nella società italiana.